



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)

di concerto con il Ministro degli affari esteri (BONINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2014

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti
con il territorio di Taiwan

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	7
Analisi tecnico-normativa	»	21
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	26
Disegno di legge	»	30

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge recante disposizioni fiscali diverse in relazione ai rapporti tra il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano e il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale, Ministero delle finanze, Taipei, disciplina gli aspetti fiscali inerenti alle relazioni economiche poste in essere tra i residenti dei due territori.

La legge costituisce un favorevole quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici italiani operanti nel territorio amministrato dall'Agenzia fiscale, Ministero delle finanze, Taipei.

Le disposizioni di cui trattasi ricalcano, nella sostanza, gli schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), discostandosene solo per taluni aspetti, dovuti a particolarità dei sistemi fiscali dei due territori, in particolare la tassazione delle persone fisiche applicata sul territorio di Taiwan sulla base del principio di territorialità, nonché la mancanza di riconoscimento di Taiwan quale entità politica autonoma.

Relativamente agli specifici aspetti tecnici, la sfera soggettiva di applicazione della legge è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti in uno o in entrambi i territori.

Per quanto riguarda le imposte considerate figurano, per il territorio italiano, all'articolo 2, comma 3, l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

In merito al concetto di «residente di un territorio» (articolo 4), in conformità al Modello OCSE, è stato previsto il criterio pre-

valente della «direzione effettiva» che corrisponde maggiormente ai principi della legislazione fiscale italiana.

In ordine alla disciplina della stabile organizzazione (articolo 5), le disposizioni concordate costituiscono un risultato di soddisfacente equidistanza tra le esigenze del territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano, da una parte, e il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale, Ministero delle finanze, Taipei, dall'altra. Le stesse disposizioni risultano in linea con gli attuali *standard* OCSE e l'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. È stabilita a sei mesi la configurazione di una stabile organizzazione nel caso di un cantiere di costruzione, montaggio o installazione o di supervisione, ed anche dell'impresa che presta servizi oltre la suddetta soglia temporale; d'altra parte, la definizione del comma 4 (casi di esclusione della stabile organizzazione) è perfettamente aderente ai principi OCSE.

La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) è prevista a favore del territorio in cui sono situati gli immobili, mentre, per quanto concerne il trattamento degli utili di impresa (articolo 7), è stato accolto il principio generale secondo il quale gli stessi sono imponibili nel territorio di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione; in quest'ultima ipotesi il territorio in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili realizzati sul detto

territorio mediante tale stabile organizzazione.

Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea (articolo 8), nonché gli utili ricavati dall'impiego, manutenzione o affitto di *container* che costituiscono utili occasionali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o aeromobili, sono tassati esclusivamente nel territorio in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

Relativamente alla disciplina degli utili delle imprese associate (articolo 9) - in linea con il testo base indicato dall'OCSE - si consente ai territori di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dell'imposta applicata sugli utili accertati e di procedere ai conseguenti aggiustamenti. In aderenza ad altre disposizioni nazionali in materia, il comma 2 dell'articolo 9 stabilisce che possono essere operate le eventuali rettifiche soltanto previo ricorso alla procedura amichevole di cui all'articolo 25.

Relativamente alle altre categorie di redditi di maggiore interesse nell'ambito della legge qui illustrata, in aderenza alle linee OCSE, vengono definite specifiche condizioni per i trattamenti riservati a dividendi e interessi. In particolare, sia per i dividendi (articolo 10) che per gli interessi (articolo 11), posto il principio generale della loro definitiva tassazione nel territorio di residenza del percipiente, gli stessi rimangono tassabili anche alla fonte, ma limitatamente ad una aliquota che non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Anche per la fattispecie delle *royalties* (articolo 12), fermo restando il principio generale di imponibilità nel territorio di residenza del percipiente, e prevista la tassazione anche nel territorio della fonte, ma con un'aliquota di ritenuta alla fonte limitata al 10 per cento dell'ammontare lordo di detti redditi. Sono inoltre state aggiunte delle clausole antiabuso di carattere generale sia

per i dividendi che per gli interessi e le *royalties*.

Per ciò che riguarda la tassazione degli utili di capitale (articolo 13), secondo il criterio raccomandato dall'OCSE, questa avviene:

- se trattasi di plusvalenze relative a beni cui è riconosciuta la qualificazione di beni immobili, ai sensi dell'articolo 6 della legge, nel territorio in cui questi sono situati;

- se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa, nel territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa;

- nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili, esclusivamente nel territorio in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa;

- nel caso di plusvalenze relative ad azioni non quotate in borsa di una impresa derivanti per più del 50 per cento da beni immobili, nel territorio in cui questi sono situati;

- in tutti gli altri casi, esclusivamente nel territorio di residenza dell'alienante.

L'articolo 14 prevede, in generale, per i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente, l'imposizione nel territorio di residenza; e tuttavia prevista la tassazione concorrente nel territorio di prestazione dell'attività, nel caso della disponibilità di una base fissa utilizzata per l'esercizio della professione, o se il residente soggiorna nell'altro territorio per periodi uguali o superiori a 183 giorni.

Il trattamento fiscale delle remunerazioni per lavoro subordinato è regolato dall'articolo 15 il quale prevede la tassazione esclusiva nel territorio di residenza del lavoratore, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro territorio. Tuttavia, la tassazione avverrà esclusivamente nel territorio di residenza

del percipiente, qualora ricorrano i seguenti usuali criteri concorrenti:

a) permanenza nell'altro territorio per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;

b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro territorio;

c) onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro territorio.

Nell'ottica di contrasto a comportamenti elusivi, il comma 4 dell'articolo 15 prevede inoltre uno speciale regime di tassazione del trattamento di fine rapporto (TFR), in base al quale gli importi ricevuti a titolo di TFR o indennità similari da un residente di un territorio che sia divenuto residente dell'altro territorio restano in ogni caso tassabili soltanto nel primo territorio.

L'articolo 16 prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel territorio di residenza della società che li corrisponde, mentre l'articolo 17 stabilisce in via generale l'imponibilità nel territorio di prestazione dell'attività dei redditi di artisti e sportivi residenti nell'altro territorio. Tuttavia, nel caso in cui la suddetta attività è finanziata, totalmente o per la maggior parte, con fondi pubblici del territorio di residenza, il reddito sarà imponibile soltanto in detto territorio.

Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe (articolo 18) pagate ad un residente di un territorio sono tassabili esclusivamente nel territorio di residenza del beneficiario.

Per quanto concerne i corrispettivi pagati a fronte di servizi resi ad un territorio, diversi dalle pensioni (articolo 19), questi sono imponibili soltanto nel territorio pagatore.

Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili esclusivamente nell'altro territorio qualora i servizi siano resi in detto territorio, la persona fisica sia ivi residente ed abbia

la nazionalità di detto territorio, ovvero non sia divenuta residente dell'altro territorio al solo scopo di rendervi i servizi.

Nello stesso senso, le pensioni corrisposte da un territorio in corrispettivo di servizi resi a detto territorio, sono imponibili soltanto nel territorio da cui provengono i redditi, a meno che la persona fisica sia un residente dell'altro territorio e ne abbia la nazionalità: in questo caso le pensioni saranno imponibili soltanto nell'altro territorio.

Le remunerazioni derivanti dalle attività d'insegnamento e di ricerca (articolo 20) esercitate nel territorio di soggiorno da un professore o un insegnante che è, o era, immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro territorio, sono esenti da imposta nel primo territorio soltanto quando il periodo di soggiorno non supera i due anni.

Nel caso di somme ricevute da studenti o apprendisti (articolo 21), a condizione che esse provengano da fonti situate fuori dal territorio di soggiorno, è prevista in quest'ultimo l'esenzione da imposta.

I redditi diversi (articolo 22) da quelli trattati esplicitamente negli articoli dell'intesa, quale criterio generale, sono imponibili esclusivamente nel territorio di residenza del percipiente; tuttavia, in base al comma 3 dell'articolo 22, tali redditi sono imponibili anche nell'altro territorio dal quale provengono.

Quanto ai metodi per eliminare la doppia imposizione (articolo 23), con riguardo alle imposte applicate sul territorio italiano e in armonia con il nostro ordinamento fiscale, è stato adottato il metodo di imputazione ordinaria.

Al fine di tenere conto delle modalità di imposizione dei redditi di natura finanziaria di fonte estera attualmente previste in Italia, e per evitare di dar luogo, in futuro, ad un possibile rilevante contenzioso, al comma 2 si chiarisce che l'Italia non riconosce il credito in questione per le imposte pagate all'estero nei casi in cui i redditi siano sottoposti per legge in Italia ad imposta sostitutiva o a

ritenuta alla fonte a titolo di imposta, anche su scelta del contribuente.

Per quanto riguarda la disciplina della «procedura amichevole» (articolo 25), sono state adottate le principali indicazioni contenute nel modello OCSE.

Uno degli aspetti tecnici fondamentali della presente legge riguarda, inoltre, le disposizioni dell'articolo 26 sullo scambio di informazioni. Tali disposizioni riflettendo interamente i più recenti *standard* dell'OCSE, compreso il superamento del segreto bancario, si possono ritenere pienamente soddisfacenti, in quanto rispondenti all'opera di rafforzamento degli strumenti volti a combattere l'evasione e l'elusione fiscali. Dette disposizioni prevedono infatti l'estensione dello scambio di informazioni, da parte dei due territori interessati, ad ogni tipo di imposta, non solo a quelle incluse nella presente legge; inoltre, in base all'inciso inserito nel comma 1 dell'articolo 26, lo stesso deve avere anche la più generale funzione di prevenire l'evasione fiscale.

Nell'ottica di contrasto a manovre elusive, l'articolo 28 (limitazione dei benefici) contiene alcune disposizioni antiabuso e antielusive di carattere generale.

L'articolo 27 prevede, inoltre, alcune disposizioni in materia di rimborsi delle imposte.

L'articolo 29 comprende delle disposizioni diverse relative ad alcune precisazioni riguardanti gli articoli 2, 5, 7, 19, 27 e 30 della legge.

Infine, per quanto riguarda le disposizioni sull'efficacia della legge, l'articolo 30 prevede che le disposizioni hanno effetto alla data in cui l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia si informeranno dell'avvenuta emanazione, da parte dei rispettivi territori, di analoghe disposizioni interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni. Inoltre, le stesse disposizioni hanno efficacia fino a quando l'analogha disposizione è applicata in ciascun territorio.

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

Il provvedimento ha un campo d'applicazione limitato all'imposizione sui redditi (IRPEF e IRES) e sulle attività produttive (IRAP) per quanto riguarda l'imposta italiana.

Il disegno di legge considera imposte sul reddito le somme prelevate sul reddito complessivo, ivi compresi gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili ed immobili, le imposte sugli stipendi, sui salari corrisposti dalle imprese e le imposte sui plusvalori realizzati.

La sfera soggettiva di applicazione del presente provvedimento è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi i territori considerati.

Quanto alla sfera oggettiva di applicazione, le imposte considerate per la Repubblica Italiana sono:

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
- l'imposta sul reddito delle società (IRES);
- l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

per quanto riguarda il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale, Ministero delle Finanze di Taipei le imposte considerate sono:

- l'imposta sul reddito delle imprese con scopo di lucro;
- l'imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche;
- l'imposta di base sul reddito.

A tale riguardo sono state prese in esame le disposizioni più significative e, quindi, quelle concernenti gli utili delle imprese (articolo 7), la navigazione marittima ed aerea (articolo 8), le imprese associate (articolo 9), i dividendi (articolo 10), gli interessi (articolo 11), i canoni (articolo 12), gli utili di capitale (articolo 13), le professioni indipendenti (articolo 14), il lavoro subordinato (articolo 15), artisti e sportivi (articolo 17) e gli altri redditi (articolo 22).

Va precisato che le considerazioni e le relative valutazioni che seguono sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per l'anno 2011 che sono stati ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta mod. 770/2012.



ooooo

Art. 7 - Utili delle imprese.

Per utile d'impresa s'intende qualsiasi reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa. Per gli utili d'impresa è attribuito il diritto esclusivo di tassazione al territorio di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui l'impresa svolga la sua attività nell'altro Paese per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata [nel nostro ordinamento: TUIR, articolo 23, comma 1, lettera e)].

In quest'ultima ipotesi, il Territorio in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul proprio territorio mediante tale stabile organizzazione.

Secondo il disegno di legge nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione. L'eventuale riparto degli utili da attribuire alla stabile organizzazione deve essere conforme ai principi dettati dal disegno di legge ed il metodo di riparto deve essere lo stesso per tutti gli anni a meno di validi e sufficienti motivi. E' altresì prevista nel disegno di legge l'impossibilità di attribuire utili alla stabile organizzazione per il solo fatto che essa abbia acquistato beni o merci per l'impresa.

Quando gli utili comprendono elementi di reddito trattati specificatamente in altri articoli del presente provvedimento, si applicheranno questi ultimi.

In definitiva la disposizione non dovrebbe determinare alcuna variazione di gettito.

Da altro punto di vista, l'introduzione del principio di imponibilità degli utili esclusivamente nel territorio di residenza dell'impresa determina l'inapplicabilità della disciplina risultante dal combinato disposto degli articoli 23 del TUIR e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

In particolare, l'articolo 23, secondo comma, del TUIR stabilisce che *"indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti ... (lett.d) i compensi conseguiti da imprese, società od enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato"*.

In sostanza, la citata disposizione introduce, tra l'altro, una presunzione assoluta di tassazione in Italia dei redditi per prestazioni artistiche e professionali svolte nel nostro Paese per conto di imprese, società ed enti non residenti, se i relativi compensi sono corrisposti da soggetti residenti in



Italia (cosiddetto principio del trattamento isolato dei singoli redditi prodotti nel territorio del Paese da imprese non residenti senza stabile organizzazione in Italia).

In base a questa disposizione il presupposto di territorialità del reddito è svincolato dalla natura che il reddito può assumere in relazione all'attività svolta dal percipiente, per essere invece considerato secondo la sua natura reddituale intrinseca. Per questo motivo le prestazioni artistiche e professionali di non residenti sono attratte a tassazione in Italia, anche se qualificate dal soggetto non residente come redditi d'impresa.

La richiamata previsione dell'articolo 25, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, risulta coerente con tale impostazione laddove prevede l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 30 per cento sui compensi per prestazioni artistiche e professionali, anche quando sono effettuate nell'esercizio di imprese. Sul punto, l'introduzione della disciplina convenzionale dell'articolo 7 in commento, in quanto più favorevole, precluderebbe la possibilità di continuare ad applicare la ritenuta di cui al citato art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 in tutti i casi, sopra descritti, di percezione dei compensi da parte di imprese di Taiwan prive di stabile organizzazione in Italia.

Per poter stimare la perdita di gettito dipendente da tale disapplicazione si è, quindi, proceduto alla rilevazione nella sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi del modello 770 per l'anno 2011 di imposta, di tutte le posizioni relative a soggetti la cui attività sia riconducibile a prestazioni artistiche o professionali.

Tutto ciò considerato, pur in mancanza di informazioni puntuali sulle fattispecie discusse, dovendo procedere ad una quantificazione degli effetti, si potrebbe ipotizzare che una parte degli importi imponibili relativi alle prestazioni da lavoro autonomo siano riferibili a prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese sulle quali si perderebbe la potestà impositiva.

Dall'analisi dei dati provenienti dal mod. 770 Semplificato/2012, si desumono ritenute nell'ordine di 10 mila euro; prudenzialmente, si ipotizza che una quota pari ad un terzo degli importi imponibili delle prestazioni di lavoro autonomo, cui corrispondono circa 5.000 euro di ritenute, si riferisca alle prestazioni effettuate sulle quali si andrebbe a perdere potestà impositiva.

A queste somme va aggiunto un importo di un migliaio di euro relativo a ritenute effettuate su provvigioni corrisposte, in regime di reddito d'impresa, ad intermediari di commercio non residenti. In definitiva in via prudenziale si stima che l'eventuale perdita di gettito conseguente l'introduzione della disciplina convenzionale sia nell'ordine di circa 6.000 euro.



Art. 8 - Navigazione marittima ed aerea.

In base alle previsioni dell'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

La norma, pur contrastando con quanto stabilito nell'articolo 73, comma 3, del TUIR, che considera residenti ai fini IRES le società od enti che hanno in Italia la propria sede legale, non dovrebbe necessariamente determinare una diminuzione di gettito, risultando applicabile anche alle imprese di navigazione il principio di tassazione del reddito d'impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione.

Si ritiene, quindi, che non si verificherà una significativa variazione di gettito.

Art. 9 - Imprese associate.

Per quanto concerne i redditi delle imprese associate, il provvedimento detta criteri di carattere generale in tema di trasferimenti commerciali o finanziari tra esse.

Il comma del presente articolo consente ai Territori contraenti di eseguire rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere, conseguentemente, alle corrispondenti correzioni d'imposta. Tuttavia, in una delle disposizioni finali si stabilisce che tali eventuali rettifiche d'imposta possono essere effettuate esclusivamente in conformità alla procedura amichevole, vale a dire secondo le disposizioni dettate nell'articolo 25 del disegno di legge in esame.

L'introduzione di tali disposizioni non dovrebbe, in definitiva, generare significative variazioni nella base imponibile ai fini delle imposte dirette.

Art. 10 - Dividendi.

Il disegno di legge prevede che i dividendi siano tassati definitivamente nel territorio di residenza del beneficiario e la concorrente facoltà, accordata al Paese da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti dal provvedimento. Tale facoltà è prevista entro il limite del 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi stessi se il percipiente ne è l'effettivo beneficiario. Le modalità di applicazione di tali limitazioni saranno stabilite di comune accordo tra le autorità competenti.



Tuttavia le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicheranno nel caso in cui il soggetto percipiente eserciti la propria attività previa base fissa o stabile organizzazione.

Dall'esame dei dati disponibili presso l'anagrafe tributaria emerge, per l'anno d'imposta 2011 (Mod. 770/2012, quadro SK), sono stati rilevati circa 3,4 milioni di euro di dividendi distribuiti a soggetti residenti nel territorio in cui si applica la legislazione fiscale di Taipei, assoggettati per 3,2 milioni di euro all'aliquota "ordinaria" del 27 per cento con ritenute a titolo l'imposta pari a 870 mila euro e all'aliquota del 12,5 per cento per circa 200 mila euro con corrispondenti ritenute per 25 mila euro.

In considerazione della normativa introdotta con decreto legge n. 138/2011 all'art. 10 comma 2 sono state ridisegnate le aliquote di tassazione per le rendite finanziarie; in particolar modo per i dividendi percepiti dal 1° gennaio 2012 è stata disposta un'aliquota di tassazione del 20 per cento ; pertanto a fronte di un flusso complessivo di 3,4 milioni di euro di dividendi, l'importo "attualizzato" delle ritenute sarebbe pari a 680 mila euro.

Dunque, approvandosi il disegno di legge in oggetto, si potrebbe determinare una diminuzione di gettito che si stima pari a circa 340.000 euro [1,4 milioni X 20 per cento - 1,4 milioni X 10 per cento].

Inoltre, appare necessario segnalare che un parziale e teorico recupero di gettito potrebbe essere generato per effetto del minor credito di imposta (derivante dal passaggio dal 25 per cento-30 per cento vigente¹ al 10 per cento previsto dal provvedimento) vantato da società od enti italiani per effetto della riduzione della ritenuta alla fonte operata nei territori soggetti alla legislazione dell'autorità fiscale di Taipei (ai sensi dell'articolo 165 TUIR). In effetti, a fronte della riduzione della ritenuta sui flussi (*rectius* utili distribuiti) in uscita verso soggetti fiscalmente residenti nel territorio amministrato dall'Ufficio fiscale di Taipei, sussiste un minor credito per imposte pagate in tale territorio (e, quindi, un recupero di gettito) chiesto in detrazione dai contribuenti residenti in Italia nella loro dichiarazione dei redditi in conseguenza della contestuale riduzione della ritenuta operata all'estero. Tuttavia, adottando un criterio prudenziale, non si procede alla quantificazione dell'eventuale recupero di gettito.

Art. 11 - Interessi.

¹ L'aliquota di tassazione dei dividendi attualmente vigente nei confronti di imprese non residenti nel territorio di Taiwan risulta essere pari al 25 per cento (ridotta al 20 per cento per investimenti approvati dal governo), mentre nei confronti di percipienti persone fisiche l'aliquota è attualmente pari al 30 per cento. Fonte IBFD-Asia & Pacific - Taxation & Investment - Taiwan - Paragrafi 23.2/25.2.



Per il trattamento degli interessi, il disegno di legge prevede che la tassazione definitiva di tali redditi avvenga nel Paese di residenza del beneficiario effettivo, eccetto il caso in cui tale soggetto eserciti nell'altro Territorio contraente, dal quale provengono gli interessi, un'attività commerciale/industriale per mezzo di una stabile organizzazione, o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata; in tal caso gli interessi sono imponibili nel Territorio della fonte secondo la propria legislazione vigente.

Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nel Territorio della fonte, ma l'imposta applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli stessi.

Dall'esame delle informazioni disponibili per l'anno d'imposta 2011 (Mod. 770, quadro SF) risulta un esiguo numero di soggetti percipienti importi relativi a interessi per depositi bancari o postali, corrisposti da sostituti italiani per un importo lordo complessivo di poche migliaia di euro e non soggetti ad alcuna ritenuta fiscale.

Si ritiene che l'introduzione della disposizione convenzionale in materia di tassazione degli interessi attivi, stante la natura e l'entità degli importi **non verrebbe a determinare alcuna variazione significativa di gettito.**

Analogamente a quanto rilevato per i dividendi, si evidenzia un teorico recupero di gettito che potrebbe essere generato per effetto del minor credito di imposta (derivante dal passaggio dal 20 per cento vigente attualmente nel territorio amministrato dall'Ufficio di Taipei² al 10 per cento qui previsto) vantato da residenti italiani per effetto della riduzione dalla ritenuta alla fonte operata nei territori soggetti alla legislazione dell'autorità fiscale di Taipei (ai sensi dell'articolo 165 TUIR). In effetti sussiste un minor credito per imposte su interessi pagate in tale territorio (e, quindi, un recupero di gettito) chiesto in detrazione dai contribuenti residenti in Italia nella loro dichiarazione dei redditi in conseguenza della contestuale riduzione della ritenuta operata all'estero. Tuttavia, adottando un criterio prudenziale, non si procede alla quantificazione dell'eventuale recupero di gettito.

Art. 12 - I canoni.

² L'aliquota di tassazione degli interessi attualmente vigente nei confronti di imprese e persone fisiche non residenti nel territorio di Taiwan risulta essere pari al 20 per cento. Fonte IBFD-Asia & Pacific - Taxation & Investment - Taiwan - Paragrafi 23.2/25.2.



Secondo le disposizioni del presente articolo i canoni (royalties), provenienti da un territorio contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Territorio contraente, sono imponibili nel territorio di residenza del beneficiario.

Tuttavia il comma 2 prevede la tassazione anche nel territorio di provenienza dei canoni, ma se l'effettivo beneficiario è un residente dell'altro territorio, tale imposizione non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo corrisposto.

Il termine canoni designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

Le disposizioni dei primi due commi dell'art. 11 non si applicano nel caso in cui il beneficiario eserciti, nel territorio dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione o una professione indipendente mediante una base fissa.

La ritenuta attualmente operabile è pari al 30 per cento sulla parte imponibile di tali compensi (ammontare lordo dei compensi abbattuti del 25 per cento forfetario a titolo di spese sostenute). Dall'analisi dei dati disponibili dell'anno d'imposta 2011 (Mod. 770/2012) risulta un importo imponibile per canoni soggetti all'aliquota interna del 30 per cento pari a circa 70.000 euro, a cui corrispondono ritenute per 20.000 euro. Ebbene, considerando che la nuova aliquota determinerebbe ritenute pari a circa 7.000 euro, si genererebbe una perdita dell'ordine di 13.000 euro.

Di converso, si avrebbe una riduzione del credito di imposta vantato per canoni percepiti da residenti italiani (che sconterebbero nel Territorio di Taipei la nuova aliquota di ritenuta).

Analogamente a quanto rilevato per gli interessi, si evidenzia un teorico recupero di gettito che potrebbe essere generato per effetto del minor credito di imposta (derivante dal passaggio dal 20 per cento vigente attualmente nel territorio di Taipei³ al 10 per cento qui previsto) vantato da residenti italiani per effetto della riduzione dalla ritenuta alla fonte operata nei territori soggetti alla legislazione dell'autorità fiscale di Taipei (ai sensi dell'articolo 165 TUIR). In effetti sussiste un

³ L'aliquota di tassazione delle royalties attualmente vigente nei confronti di imprese e persone fisiche non residenti nel territorio di Taiwan risulta essere pari al 20 per cento. Fonte IBFD-Asia & Pacific - Taxation & Investment - Taiwan - Paragrafi 23.2/25.2.



minor credito per imposte su canoni pagate in tale territorio (e, quindi, un recupero di gettito) chiesto in detrazione dai contribuenti residenti in Italia nella loro dichiarazione dei redditi in conseguenza della contestuale riduzione della ritenuta operata all'estero. Tuttavia, adottando un criterio prudenziale, non si procede alla quantificazione dell'eventuale recupero di gettito.

Art. 13 - Utili di capitale.

Per quanto concerne il trattamento dei «*capital gains*», il criterio di tassazione adottato è quello raccomandato dall'OCSE e prevede che i redditi in questione siano tassabili:

- nel Territorio in cui sono situati i beni cui, ai sensi del provvedimento, è riconosciuta la qualificazione di «beni immobili», se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;
- nel Territorio in cui è situata la stabile organizzazione che un'impresa di uno Territorio contraente ha nell'altro Territorio contraente, o la base fissa di cui dispone un residente di un Territorio contraente nell'altro Territorio contraente, per l'esercizio di una professione, se si tratta di plusvalenze relative ai beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;
- esclusivamente nel Territorio in cui ha sede la direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a cessioni di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;
- nel Territorio ove siano situati i beni immobili costituenti più del 50 per cento del valore di azioni non quotate, dalla cui alienazione il residente di un territorio abbia ritratto utili;
- esclusivamente nel Territorio di residenza del cedente in tutti gli altri casi.

Per effetto dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, ferme restando le esclusioni ed esenzioni già previste nella disciplina interna vigente, l'Italia non potrà assoggettare a tassazione i seguenti redditi prodotti da soggetti residenti nel territorio amministrato dall'Ufficio fiscale di Taipei:

plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti e non negoziate in mercati regolamentati (articolo 67 n. 3 lett. c-bis, del TUIR, ad eccezione di quelle quotate, le quali sono escluse da imposizione), soggette ad imposta sostitutiva del 20 per cento;



proventi da cessioni di diritti d'opzione o titoli attraverso cui possono essere acquisite le partecipazioni non qualificate in società residenti, soggetti ad imposta sostitutiva del 20 per cento, sempre che essi non siano negoziati in mercati regolamentati;

plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso o da rimborso di titoli (individuali o di massa) non rappresentativi di merci e di certificati di massa non negoziati in mercati regolamentati (articolo 67, n. 3 lett. c-ter, TUIR ad eccezione di quelli quotati), soggette ad imposta sostitutiva del 20 per cento;

plusvalenze su contratti a termine conclusi fuori dai mercati regolamentati (articolo 67, n. 3 lett. c-quater del TUIR), soggette ad imposta sostitutiva del 20 per cento.

Il disegno di legge, tuttavia, prevede che gli utili derivanti dall'alienazione di azioni di una società, i cui beni consistono essenzialmente in beni immobili, siano imponibili nel Territorio di provenienza degli utili stessi.

In base ai dati disponibili per l'anno d'imposta 2011, quali risultano dal quadro SO della dichiarazione annuale e dei sostituti d'imposta mod. 770/2012 relativo all'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari delle operazioni che generano redditi diversi di natura finanziaria, non risultano poste in essere operazioni nell'anno di riferimento. Volendo far proprio un approccio prudenziale, si assume un importo medio relativo ad annualità precedente nell'ordine di 300 mila euro.

In ordine alla quantificazione della diminuzione di gettito non è possibile fornire una determinazione puntuale a causa della irreperibilità di informazioni in merito alla natura degli investimenti in argomento e all'ammontare di imposta sostitutiva applicata alle plusvalenze eventualmente realizzate.

In particolare, il quadro SO del modello 770 individua le operazioni imponibili poste in essere con l'intervento di intermediari professionali e degli altri soggetti indicati dall'articolo 10, primo comma, del Decreto legislativo n. 461/1997 che possono generare redditi diversi di natura finanziaria ex articolo 67, comma 1, lettera da c) a c-quinquies, del TUIR. Sono invece, escluse le operazioni imponibili poste in essere senza l'intervento di detti soggetti, nonché quelle che non determinano l'emersione di materia imponibile perché escluse o esenti da imposizione, o perché assoggettate a prelievo alla fonte a titolo definitivo nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito.



Fermo restando quanto esposto, pur considerando che l'importo di 300 mila euro cui ci si riferisce è un dato relativo ad operazioni imponibili e non a plusvalenze, riteniamo di poter quantificare che la **diminuzione di gettito possa essere pari a 15.000 euro circa.**

Tale ammontare è stato desunto considerando che le plusvalenze imponibili di cui sopra assommano al 25 per cento dell'ammontare complessivo delle operazioni segnalate (300 mila euro) e, quindi, a 75 mila euro e che le ritenute od imposte sostitutive versate siano, in conseguenza del recente Decreto legge n. 138/2011, in prevalenza del 20 per cento e, quindi, pari a 15.000 euro circa.

La percentuale del 25 per cento è stata determinata in considerazione del generale andamento dei mercati ed assumendo che essa rappresenti prudenzialmente la remunerazione a medio termine riveniente dagli investimenti operati con riferimento a titoli azionari. Si è, inoltre, considerato il fatto che nel quadro SO del modello 770 non affluiscono le operazioni poste in essere dai soggetti senza l'intervento degli intermediari professionali e che pertanto, l'ammontare complessivo delle plusvalenze imponibili in Italia dovrebbe essere influenzato anche da questa ulteriore componente reddituale.

Art. 14 - Professioni indipendenti.

In relazione al trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente, la disposizione convenzionale prevede che essi siano imponibili soltanto nel Paese di residenza del percettore. Per aversi la tassabilità di tali redditi nel Territorio di prestazione dell'attività, viene considerato il criterio della base fissa e/o il periodo di permanenza nel Territorio da cui provengono i redditi (l'imposizione fiscale può essere esercitata se il soggetto risiede nel Territorio di provenienza per un periodo superiore a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato), altrimenti il reddito è tassato nel Paese di residenza.

Per quanto concerne l'ambito della categoria, si ritiene che sia speculare a quella disciplinata nell'articolo 53 del TUIR (redditi di lavoro autonomo).

Va rilevato che, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73 "Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi", i compensi per prestazioni di lavoro autonomo erogati a non residenti sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 30 per cento.



La normativa convenzionale, prevedendo la tassazione nel Paese di residenza, dovrebbe teoricamente causare una perdita di gettito, ma l'applicazione del principio della imputabilità alla base fissa dei compensi erogati a residenti nel Territorio di Taipei dovrebbe limitare tale eventuale perdita.

I dati desunti dal Mod. 770/2012 (Quadro relativo alla Comunicazione dei dati sulle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) indicano per tali redditi un ammontare complessivo pari a circa 33.000 euro e per ritenute complessive applicate un importo di circa 10.000 euro. In mancanza di elementi circa la modalità di conseguimento dei redditi in questione, si ipotizza prudenzialmente che un terzo degli stessi sia stata conseguita senza l'ausilio della base fissa, determinando in tal senso una corrispondente perdita di gettito pari a circa 5.000 euro.

Art. 15 - Lavoro subordinato

Per quanto concerne le remunerazioni (in denaro e in natura) per lavoro subordinato, la disposizione convenzionale fissa il principio generale della tassazione nel Territorio nel quale è svolta effettivamente la prestazione. Il secondo comma della norma introduce, però, una deroga a questa regola generale, che è rivolta a disciplinare principalmente i casi in cui l'azienda invia personale all'estero. La permanenza all'estero di questo personale è normalmente breve e, quindi, per facilitare tali situazioni, viene escluso qualsiasi potere impositivo da parte del Paese ospite a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- a) della permanenza nell'altro Territorio per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;
- b) del pagamento delle remunerazioni da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Territorio;
- c) dell'onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Territorio.

In base disegno di legge, quindi, opera il principio della tassazione concorrente, ferma restando la tassazione definitiva nel Territorio di residenza del prestatore di lavoro. In particolare per i soggetti residenti in Italia continuerà ad operare il principio di tassazione mondiale, mentre per i lavoratori che non possono essere considerati residenti in Italia in base all'articolo 2 del TUIR e/o alla disciplina del disegno di legge, l'imposizione in Italia è limitata ai redditi ivi prodotti.



Per i redditi di lavoro dipendente **non si dovrebbero apprezzare, quindi, significative variazioni di gettito.**

Art. 17 - Artisti e sportivi

I redditi di artisti e sportivi, qualunque sia la tipologia di reddito prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente, impresa), vengono disciplinati in modo unitario e tassati nello Territorio in cui le attività sono esercitate. Lo stesso criterio vale anche nel caso in cui i compensi non vengono erogati direttamente all'artista o allo sportivo, ma ad altro soggetto (ad esempio società alla quale lo sportivo sia legato da rapporto di lavoro).

La norma, quindi, riconosce la potestà impositiva dell'Italia sui redditi derivanti dall'attività esercitata nel nostro Paese da tali soggetti, anche se residenti all'estero, e, comunque non limita il potere di tassazione degli emolumenti percepiti da artisti e sportivi residenti in Italia per attività svolte nel Territorio di Taipei.

Dai dati disponibili per l'anno d'imposta 2011 (Mod. 770 semplificato) non si rilevano somme corrisposte a sportivi residenti nel Territorio amministrato dall'Ufficio fiscale di Taipei e redditi assimilabili a tali attività erogati da sostituti di imposta italiani. **Pertanto, si ritiene non vi sarà alcuna variazione sul gettito.**

Art. 22 - Altri redditi

La disposizione prevede che agli elementi di reddito non trattati negli altri articoli del provvedimento si applichi il criterio di tassazione in funzione del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato il reddito. Tuttavia, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di un Territorio, svolga nell'altro Territorio un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione o una professione indipendente tramite una base fissa, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 del disegno di legge.

L'applicazione della norma potrebbe portare ad una diminuzione di gettito con riguardo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da soggetti residenti nel territorio di Taipei (sempre che non rientrino tra le prestazioni professionali disciplinate dall'articolo 14 del presente provvedimento, prestazioni che, in base alla disciplina interna, sono assoggettate alla ritenuta in Italia, come redditi diversi, se derivano da attività svolte nel territorio del Paese contraente.



Sostituire al luogo di svolgimento dell'attività quello della residenza potrebbe in concreto impedire il prelievo alla fonte da parte dello Stato italiano, il che si tradurrebbe in un minor gettito.

I dati disponibili per l'anno d'imposta 2011 (Mod. 770 semplificato) evidenziano esigui ammontari di redditi da prestazioni di lavoro autonomo occasionale e importi relativi a redditi non classificati nelle voci predefinite, per importi complessivi corrispondenti a ritenute per 2.000 euro.

A tale importo può sommarsi quello di circa 3.000 euro, che rappresenta ritenute relative a redditi di natura residuale rispetto a quelli precedentemente trattati, essi sono rilevati nel modello 770 semplificato/2012 sotto la causale "Titolo diverso dai precedenti". Pur in assenza di precise informazioni si è ritenuto opportuno ricondurre tali proventi nell'ambito applicativo dell'articolo 22 del disegno di legge, in ragione della natura residuale di tale disposizione e della apparente estraneità dei proventi in esame agli altri redditi oggetto di specifica disciplina nelle altre disposizioni del provvedimento medesimo.

Pertanto, la perdita di gettito potrebbe attestarsi nell'ordine di 5.000 euro.

CONCLUSIONI

Lo scambio di informativa dell'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore dell'Accordo avviene nel 2014.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore. Di conseguenza, la perdita di gettito per cassa, a partire dal 2015, è valutata in euro 384.000 euro in ragione d'anno come di seguito riportato:

Effetti sul gettito	
Art. 7 Utili delle imprese	-6.000
Art. 10 dividendi	-340.000
Art. 12 Canoni	-13.000
Art. 13 Utili di Capitale	-15.000
Art. 14 Professioni indipendenti	-5.000



Art. 22 Altri redditi	-5.000
Totale	-384.000

Importi in euro


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 199, ha avuto esito



POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

11 FEB. 2014



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Parte I. *Aspetti tecnico-normativi di diritto interno*1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

La necessità del presente disegno di legge deriva dall'esigenza di disciplinare in maniera più equilibrata gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche tra il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano e il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale, Ministero delle finanze, Taipei, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, nonché per prevenire le evasioni fiscali.

Nell'ambito della lotta all'evasione fiscale, si segnalano in particolare le disposizioni dell'articolo 26 (scambio di informazioni), che costituiscono la base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa, consentendo, fra l'altro, il superamento del segreto bancario in conformità agli *standards* dell'OCSE. Al riguardo le disposizioni di legge qui esaminate sono conformi alla prossima evoluzione normativa, in quanto costituiscono l'assunto in base al quale poter includere il territorio a cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale, Ministero finanze di Taipei nelle *white lists* previste dalla legge n. 244 del 2007.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Le norme riguardano, come indicato dall'articolo 2, comma 3, lettera (a) del testo, l'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, l'imposta sul reddito delle società di cui al Titolo II del medesimo testo unico, così come modificato dal decreto legislativo del 12 dicembre 2003, n. 344, e l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Le disposizioni del disegno di legge modificano, laddove applicabili, le vigenti disposizioni dell'ordinamento tributario del territorio in cui si applica la legislazione amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il disegno di legge risulta compatibile con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

Le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di emanare normative per evitare le doppie imposizioni; pertanto, la norma in esame è compatibile con le competenze delle suddette regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il disegno di legge non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

Per quanto concerne, in particolare, l'inclusione dell'IRAP nell'articolo 2, comma 3, lettera a), tale inserimento ha la finalità di permettere il riconoscimento, da parte del territorio amministrato da Taipei, del credito d'imposta per l'imposta pagata nel territorio amministrato dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano dai soggetti non residenti; pertanto non sussiste alcuna influenza sulla quantificazione del tributo spettante alle singole regioni italiane.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Ai sensi dell'Articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione ed è pertanto obbligatoria l'approvazione di una legge.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

In precedenza non sono state emanate leggi recanti regime speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan e non risulta siano all'esame del Parlamento disegni di legge relativi al territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale, Ministero delle finanze di Taipei.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

Parte II. Contesto normativo comunitario e internazionale



10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento.

Il disegno di legge non include alcuna clausola cosiddetta <<della nazione più favorita>>; pertanto, non possono essere estesi ai soggetti residenti nel territorio di Taiwan, cui sarà applicabile la legge, eventuali disposizioni più favorevoli contenute in leggi differenti da quella in esame.

Inoltre, esso non si differenzia, nella sostanza, dall'attuale Modello OCSE, se non in alcuni aspetti derivanti dalla particolarità delle situazioni di diritto dell'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei e l'Ufficio di Rappresentanza di Taipei. Le disposizioni previste da tale modello, riconosciuto in ambito internazionale, non contrastano con le norme europee.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Si ritiene che l'intervento non presenta aspetti di incompatibilità con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza o di giudizi innanzi alla Corte di giustizia in materia.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza o di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non vi sono linee prevalenti di regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Parte III. *Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo*



1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative non si discostano nella sostanza da quelle contenute in disposizioni di legge già in vigore in Italia, né dalle formulazioni contenute nel modello OCSE.

Si fa comunque presente che il comma 2 dell'articolo 3 della legge in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione del territorio relativamente alle imposte cui la legge si applica, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Le disposizioni del disegno di legge modificano, laddove applicabili, le vigenti disposizioni dell'ordinamento tributario del territorio in cui si applica la legislazione amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Le disposizioni del disegno di legge modificano, laddove applicabili, le vigenti disposizioni dell'ordinamento tributario del territorio in cui si applica la legislazione amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono presenti norme abrogative nel testo normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Le disposizioni contenute nell'atto normativo, derogando rispetto alla normativa vigente, hanno la finalità di eliminare i fenomeni di doppia imposizione che, in assenza di una disciplina speciale, penalizzerebbero il pieno sviluppo delle relazioni economiche e commerciali con il territorio di Taiwan. Pertanto, tale finalità è la medesima di quella normalmente perseguita attraverso le convenzioni contro la doppia imposizione



stipulate e ratificate dall'Italia. Analogamente ai contenuti di tale tipologia di accordi internazionali, l'atto normativo è infatti composto da disposizioni a contenuto essenzialmente definitorio e da altre che delimitano gli ambiti della potestà impositiva allo scopo di conseguire il riferito effetto dell'eliminazione della doppia imposizione, quali le categorie dei redditi finanziari di cui agli articoli 10 (dividendi), 11 (interessi), 12 (canoni). La corrispondente delimitazione della potestà impositiva del territorio di Taiwan sarà assicurata dall'emanazione di analoghe disposizioni interne da parte di tale territorio.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono previste deleghe.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

I dati e le informazioni disponibili per l'anno 2011, ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta mod. 770/2012, sono stati utilizzati per la redazione della relazione tecnica degli effetti sul gettito.

In particolare, tale relazione ha preso in esame le disposizioni di cui agli articoli 7 (utili delle imprese), 8 (navigazione marittima ed aerea), 9 (imprese associate), 10 (dividendi), 11 (interessi), 12 (canoni), 13 (utili di capitali), 14 (professioni indipendenti), 15 (lavoro subordinato), 17 (artisti e sportivi) e 22 (altri redditi).

Altri dati informativi di riferimento utilizzati nella relazione tecnica riguardano la tassazione dei redditi in Taiwan. Tali dati sono stati tratti da fonte IBFD-Asia & Pacific – Taxation & Investment – Taiwan.



ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione**A) rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;**

Il disegno di legge, recante disposizioni fiscali diverse in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan, si propone di disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche fra Italia e Taiwan, per eliminare il fenomeno della doppia imposizione e assicurare una più efficiente cooperazione amministrativa, tesa al contrasto dell'evasione fiscale.

Non esistono precedenti disposizioni normative in materia.

L'interscambio commerciale e finanziario con Taiwan a partire dal 2010 ha registrato una tendenza di crescita, passando da 2,2 miliardi di euro nel 2009, a 2,9 miliardi nel 2010 e a 3,1 miliardi nel 2011, marcando un sensibile aumento del 40 per cento nel 2010 e dell'11 per cento nel 2011. Su tale andamento hanno influito principalmente le nostre importazioni che, da 1,4 miliardi di euro nel 2009, sono passate a 1,9 miliardi di euro nel 2010 per attestarsi sui 2 miliardi di euro nel 2011. Tale flusso commerciale è, pertanto, cresciuto di oltre il 42 per cento nel 2010 e del 3,4 per cento nel 2011.

Analogamente hanno registrato le esportazioni italiane verso Taiwan: queste, che nel 2009 erano pari a 816 milioni di euro, hanno superato, nel 2010, la soglia del miliardo di euro e nel 2011 si sono attestate a 1,121 miliardi di euro marcando aumenti, su base annua, del 22,5 per cento nel 2010, e di oltre l'11 per cento nel 2011.

Tradizionalmente deficitario per l'Italia è il saldo della bilancia commerciale totale italo-taiwanese, che è stato di 588 milioni di euro nel 2009, di 964 milioni di euro nel 2010 e di 911 milioni di euro nel 2011.

Il presente disegno di legge, pertanto, fa riferimento agli aspetti fiscali relativi a beni immobili, utili delle imprese (anche in forma associata), navigazione marittima ed aerea, dividendi, interessi, canoni, *capital gain*, lavoro autonomo e dipendente, pensioni, proventi e remunerazioni di personale con funzioni governative, artisti, sportivi, studenti e membri dei consigli di amministrazione, nonché relativi ad altri redditi di natura residuale.

B) indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

La normativa risponde, innanzitutto, alla necessità di evitare fenomeni di doppia imposizione, inoltre, risponde all'esigenza di definire una base giuridica di riferimento per gli operatori economici italiani che effettuano attività di interscambio commerciale e finanziario con il territorio di Taiwan.

La normativa prende in esame l'imposizione sui redditi.

Con il presente disegno di legge si intendono agevolare i rapporti economici con il territorio di

Taiwan garantendo trasparenza, prevenendo eventuali evasioni fiscali ed evitando fenomeni di doppia imposizione, nonché rispondere all'esigenza di definire una base giuridica di riferimento per gli operatori economici italiani che effettuano attività di interscambio commerciale e finanziario con Taiwan.

C) descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

La verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi indicati sarà costituita dalla valutazione dell'incremento delle attività di interscambio commerciale e finanziario con Taiwan.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari degli effetti dell'intervento regolatorio sono tutte le categorie coinvolte nell'applicazione della normativa e, in particolar modo, le imprese italiane che intendono operare nel territorio di Taiwan, nonché le persone fisiche beneficiarie di redditi transfrontalieri.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

La negoziazione è avvenuta tra le amministrazioni finanziarie dei due Paesi, il Ministero dell'economia e delle finanze e la corrispondente istituzione straniera, tenuto conto delle esigenze rappresentate dagli operatori economici dei rispettivi Paesi. Uno degli aspetti tecnici fondamentali del disegno di legge riguarda, inoltre, le disposizioni dell'articolo 26 sullo scambio di informazioni. Tali disposizioni, riflettendo interamente i più recenti standard dell'OCSE, compreso il superamento del segreto bancario, si possono ritenere pienamente soddisfacenti, in quanto rispondenti all'opera di rafforzamento degli strumenti volti a combattere l'evasione e l'elusione fiscali.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

Il "non intervento" avrebbe lasciato gli operatori economici privi di un quadro giuridico di riferimento.

Inoltre, non sarebbe stata predisposta la base giuridica per la cooperazione tra le amministrazioni, anche in vista di una più efficace lotta all'evasione fiscale.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

La formulazione dell'intervento regolatorio secondo un modello diverso da quelli concordati in sede internazionale (OCSE ed ONU) avrebbe comportato un disarmonico allontanamento dalla prassi italiana e dei Paesi OCSE e dell'Unione europea in genere.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

La scelta di adottare una regolamentazione basata sul modello OCSE risulta sicuramente vantaggiosa tenuto conto del contributo di certezza che lo stesso fornisce al mondo imprenditoriale italiano nell'attuale contesto economico; pertanto, si ritiene che l'intervento non crea svantaggi ma solo benefici in quanto rafforza gli strumenti volti a combattere l'evasione e l'elusione fiscali creando, inoltre, le condizioni per un prevedibile aumento dell'interscambio commerciale tra i due Paesi.

Inoltre, l'unico svantaggio rappresentato dal costo derivante dall'approvazione del presente disegno di legge, quantificato in 384,000 euro, verrà, nel corso degli anni compensato dai vantaggi per gli operatori economici e per le imprese dei paesi contraenti.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

E' stato valutato che l'approvazione del disegno di legge determinerà un sensibile potenziamento dell'interscambio commerciale sia a livello micro sia macroeconomico, lo sviluppo del trasferimento del *know-how* tecnico e manageriale determinerà inoltre un flusso economico di capitali vantaggioso per le imprese dei Paesi contraenti.

C) indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

L'intervento regolatorio non prevede obblighi informativi a carico di destinatari diretti ed indiretti.

D) condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

La scelta di predisporre disposizioni fiscali diverse in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan, benché comporti una perdita di gettito quantificata in euro 384,000 in ragione d'anno, consentirà un potenziamento dell'interscambio commerciale fra i due Paesi.

Si considera che gli uffici finanziari sono già attrezzati per assorbire gli effetti della nuova regolazione. Non sono richieste nuove risorse umane per farvi fronte.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'eliminazione della doppia imposizione garantisce a persone fisiche e giuridiche la non discriminazione e ne favorisce l'inserimento nel mercato, determinando un positivo effetto sul regime di leale competitività, realizzato all'interno di un quadro normativo di riferimento.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

L'intervento regolatorio verrà posto in essere dall'amministrazione fiscale italiana e dall'amministrazione fiscale del territorio di Taiwan, le quali attraverso gli appositi uffici opereranno le ritenute sui redditi o le tassazioni sulle attività secondo la disciplina vigente in ciascun Paese, evitando eventuali situazioni di disparità derivanti da una doppia tassazione.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

Adeguate pubblicità all'approvazione della legge sarà data dall'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei e dall'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia, che si informeranno dell'avvenuta emanazione, da parte dei rispettivi territori, di analoghe disposizioni interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

L'Amministrazione fiscale è l'ente titolato a gestire la materia, a promuovere accordi nel settore e, quindi, anche a verificare attraverso controlli diversificati a seconda dei settori interessati l'utilità dell'intervento e la portata dei suoi vantaggi sugli investitori.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Consistenti modifiche all'ordinamento tributario nazionale, quali ad esempio quelle derivanti dall'attuazione del disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale o agli *standard* internazionali in materia, potrebbero indurre a richiedere modifiche della legge.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero dell'economia e delle finanze verrà elaborata a cadenza biennale la VIR nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- Conformità agli *standard* concordati a livello internazionale;
- Aumento dell'interscambio commerciale;
- Diminuzione dell'evasione e elusione fiscale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Campo di applicazione)

1. In deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale, laddove applicabili, la presente legge si applica alle persone fisiche e giuridiche che sono residenti in uno od in entrambi i territori di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 2.

(Imposte considerate)

1. La presente legge si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di un territorio, delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate «imposte sul reddito» le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte cui si applica la presente legge sono, in particolare:

a) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano:

1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

2) l'imposta sul reddito delle società (IRES);

3) l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

b) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, Taipei:

1) l'imposta sul reddito delle imprese con scopo di lucro («*profit-seeking enterprise income tax*»);

2) l'imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche («*individual consolidated income tax*»);

3) l'imposta di base sul reddito («*income basic tax*») comprese le imposte addizionali ivi riscosse, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.

4. La presente legge si applica altresì alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga a quelle di cui al comma 3 istituite a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei rispettivi territori, in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti dei territori considerati comunicano reciprocamente le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3.

(Definizioni generali)

1. Ai fini della presente legge, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine «territorio» designa il territorio di cui al comma 3, lettera a), ovvero 3, lettera b), dell'articolo 2, come il contesto richiede. I termini «altro territorio» e «territori» vanno interpretati di conseguenza;

b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

c) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

d) le espressioni «impresa di un territorio» e «impresa dell'altro territorio» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di un territorio e un'impresa esercitata da un residente dell'altro territorio;

e) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in un territorio, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro territorio;

f) l'espressione «autorità competente» designa:

1) il Dipartimento delle finanze, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano;

2) il Direttore generale dell'Agenzia fiscale o suoi rappresentanti autorizzati, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, in qualunque momento da parte di un territorio, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto territorio relativamente alle imposte cui la legge si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto territorio sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto territorio.

Art. 4.

(Residenti)

1. Ai fini della presente legge, l'espressione «residente di un territorio» designa ogni persona che, in virtù della legislazione

di detto territorio, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche l'autorità che amministra un territorio e ogni sua suddivisione amministrativa o ente locale.

2. Ai fini della presente legge una persona non è residente di un territorio, se tale persona è assoggettata ad imposta in detto territorio soltanto per il reddito che essa ricava da fonti situate nel territorio medesimo, purché il presente comma non si applichi a persone fisiche che sono residenti del territorio di cui al comma 3, lettera *b*), dell'articolo 2, finché le persone fisiche residenti sono assoggettate ad imposta soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto territorio.

3. Quando, in base alle disposizioni del comma 1 e 2, una persona fisica è considerata residente di entrambi i territori, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente solo del territorio nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi i territori, è considerata residente solo del territorio nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette, cosiddetto centro degli interessi vitali;

b) se non si può determinare il territorio nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno dei territori, essa è considerata residente solo del territorio in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi i territori, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorità competenti dei territori risolvono la questione di comune accordo.

4. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi i terri-

tori, si ritiene che essa è residente solo del territorio in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5.

(Stabile organizzazione)

1. Ai sensi della presente legge, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) una officina;
- e) un laboratorio;
- f) una miniera, un pozzo o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre:

a) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo quando detto cantiere, o attività si protragga per un periodo superiore a sei mesi;

b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, effettuati da un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale utilizzati dall'impresa a tale scopo, quando le attività di tale natura si protraggano, per lo stesso progetto o per un progetto collegato, in un territorio per un periodo o periodi cumulativamente superiori a sei mesi in un periodo di dodici mesi.

4. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» nei seguenti casi:

a) se si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) se una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

f) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui alle lettere da a) a e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

5. Quando una persona, diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al comma 6, agisce in un territorio per conto di un'impresa dell'altro territorio si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto territorio se dispone, ed esercita abitualmente in detto territorio, poteri che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate all'acquisto di beni e merci per l'impresa.

6. Non si considera che un'impresa di un territorio abbia una stabile organizzazione nell'altro territorio per il solo fatto che essa esercita in questo altro territorio la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di un territorio controlli o sia controllata da una società residente dell'altro territorio ovvero

svolga la propria attività in questo altro territorio tramite una stabile organizzazione o senza di essa, non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6.

(Redditi immobiliari)

1. I redditi che un residente di un territorio ritrae da beni immobili, inclusi i redditi delle attività agricole o forestali, situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto del territorio in cui i beni stessi sono situati. La suddetta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano altresì ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7.

(Utili delle imprese)

1. Gli utili di un'impresa di un territorio sono imponibili soltanto in detto territorio, a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro territorio, ma soltanto nella misura in cui detti utili possono attribuirsi alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del comma 3, quando un'impresa di un territorio svolge un'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascun territorio sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se l'impresa fosse stata distinta e separata e avesse svolto attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nel territorio in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno dei territori interessati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione di cui al comma 2 non impedisce a detto territorio di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei commi da 1 a 5, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente legge, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 8.

(Navigazione marittima ed aerea)

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Ai fini del presente articolo, negli utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono inclusi, qualora tale noleggio, impiego o manutenzione, a seconda dei casi, sia occasionale rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale:

a) gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili, armati ed equipaggiati per un periodo determinato o per un singolo viaggio, o dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo;

b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di *containers* inclusi rimorchi e relative attrezzature per il trasporto di *containers* utilizzati per il trasporto di beni o merci.

3. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nel territorio in cui si trova il

porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nel territorio di cui è residente l'esercente la nave.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, unicamente nella misura in cui gli utili sono imputabili alla partecipazione in proporzione alla sua quota nell'esercizio in comune.

Art. 9.

(Imprese associate)

1. Se un'impresa di un territorio partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro territorio, o le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di un territorio e di un'impresa dell'altro territorio, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Se un territorio include tra gli utili di un'impresa di detto territorio, e di conseguenza assoggetta a tassazione, gli utili sui quali un'impresa dell'altro territorio è stata sottoposta a tassazione in detto altro territorio, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo territorio se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro territorio procede ad un

aggiustamento appropriato dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 25.

Art. 10.

(Dividendi)

1. I dividendi pagati da una società residente di un territorio ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. I dividendi di cui al comma 1 possono essere tassati anche nel territorio di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto territorio; tuttavia se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni. Il presente comma non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale del territorio di cui è residente la società distributrice. Il termine include altresì qualsiasi altro elemento di reddito che, in base alla legislazione del territorio di cui è residente la società distributrice, sia considerato come un dividendo o una distribuzione di dividendo di una società.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario ef-

fettivo dei dividendi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. Qualora una società residente di un territorio ricavi utili o redditi dall'altro territorio, detto altro territorio non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro territorio o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro territorio, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro territorio.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo mediante tale creazione o cessione.

Art. 11.

(Interessi)

1. Gli interessi provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. Gli interessi di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità con la le-

gislazione di detto territorio, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Il termine non comprende gli elementi di reddito che sono considerati come dividendi ai sensi delle disposizioni dell'articolo 10.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

5. Gli interessi si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede

quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Art. 12.

(Canoni)

1. I canoni provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio se tale residente è il beneficiario effettivo dei canoni.

2. I canoni di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto territorio, ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, nonché il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

5. I canoni si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati i canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per la quale sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Art. 13.

(Utili di capitale)

1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili definiti al comma 2 dell'articolo 6, sono tassabili nel territorio dove detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di un territorio ha nell'altro territorio, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di un territorio nell'altro territorio per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione, autonomamente o unitamente all'intera impresa o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro territorio.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili che un residente di un territorio ritrae dall'alienazione di azioni che non sono quotate in borsa il cui valore derivi per più del 50 per cento, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro territorio, sono imponibili in detto altro territorio.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai commi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nel territorio di cui l'alienante è residente.

Art. 14.

(Professioni indipendenti)

1. I redditi che un residente di un territorio ritrae dall'esercizio di una libera profes-

sione o da altre attività indipendenti di carattere simile sono imponibili soltanto in detto territorio, fatta eccezione per le seguenti circostanze, allorché i redditi possono essere considerati imponibili nell'altro territorio: a) se tale residente dispone abitualmente nell'altro territorio di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; oppure b) se tale residente soggiorna nell'altro territorio per un periodo o periodi che ammontano a, ovvero oltrepassano, in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio ma unicamente nella misura in cui sono imputabili all'attività esercitata.

2. Ai fini del presente articolo, il termine «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15.

(Lavoro subordinato)

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto territorio, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro territorio. Se l'attività è svolta in detto altro territorio, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro territorio.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le remunerazioni che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro terri-

torio sono imponibili soltanto nel primo territorio qualora:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro territorio per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, nonché:

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro territorio, nonché:

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro territorio.

3. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nel territorio nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Se un residente di un territorio diviene residente dell'altro territorio, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all'attività dipendente svolta nel primo territorio come indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga, sono imponibili solo in detto territorio. Nel presente comma, l'espressione «indennità di fine rapporto» comprende qualunque pagamento effettuato in conseguenza della cessazione del rapporto di impiego o di una carica.

Art. 16.

(Compensi e gettoni di presenza)

1. I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di un territorio riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro territorio, sono imponibili in detto altro territorio.

Art. 17.

(Artisti e sportivi)

1. Fermo restando le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di un territorio ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro territorio in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro territorio.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nel territorio dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Fermo restando le disposizioni dei commi 1 e 2, i redditi ritratti in un territorio dalle attività di cui al comma 1 del presente articolo esercitate nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio se dette attività sono finanziate totalmente o per la maggior parte con fondi pubblici del primo territorio.

Art. 18.

(Pensioni)

1. Fatte salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di un territorio in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo territorio.

Art. 19.

(Funzioni pubbliche)

1. Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto territorio. Tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro territorio se i servizi vengono resi in detto territorio e la persona fisica è un residente di detto territorio che: *a)* ha la nazionalità di detto territorio; oppure *b)* non è divenuto residente di detto territorio al solo scopo di rendervi i servizi.

2. Qualunque pensione corrisposta da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo territorio. Tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro territorio qualora la persona fisica sia un residente di questo territorio e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.

Art. 20.

(Professori e insegnanti)

1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in un territorio, per un periodo non superiore a due anni, al solo scopo di insegnare o di effettuare

studi di ricerca presso un'università, collegio, scuola o altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro territorio, è esente da imposta nel detto primo territorio limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

Art. 21.

(Studenti)

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in un territorio, residente dell'altro territorio e che soggiorna nel primo territorio al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto territorio, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto territorio.

Art. 22.

(Altri redditi)

1. Gli elementi di reddito di un residente di un territorio, indipendentemente dalla provenienza, non disciplinati negli articoli precedenti della presente legge sono imponibili soltanto in questo territorio.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti al comma 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettiva-

mente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 14.

3. Ferme restando le disposizioni del comma 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di un territorio non disciplinati negli articoli precedenti della presente legge sono imponibili soltanto in questo territorio.

Art. 23.

(Eliminazione della doppia imposizione)

1. La doppia imposizione è eliminata secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

2. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*):

a) se un residente di detto territorio possiede elementi di reddito che sono imponibili nell'altro territorio, il primo territorio menzionato, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente legge non stabiliscano diversamente. In tal caso, il primo territorio deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nell'altro territorio, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta del primo territorio attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo;

b) l'imposta pagata nell'altro territorio per la quale spetta la deduzione è solo quella *pro-rata* corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione è accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato nel primo territorio ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta,

anche su scelta del contribuente, ai sensi della legislazione del territorio stesso.

3. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b*), se un residente di detto territorio ritrae dei redditi nell'altro territorio, l'ammontare delle imposte per quei redditi pagate nell'altro territorio, ma con l'esclusione, nel caso dei dividendi, dell'imposta pagata in corrispettivo degli utili percepiti per i dividendi, e in conformità delle disposizioni della presente legge, sono accreditate a fronte dell'imposta dovuta da quel residente nel primo territorio. L'ammontare del credito non deve tuttavia eccedere l'ammontare dell'imposta del primo territorio sui redditi calcolati in conformità alle proprie disposizioni e leggi fiscali.

Art. 24.

(Non discriminazione)

1. I nazionali di un territorio non sono assoggettati nell'altro territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro territorio che si trovino nella stessa situazione. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 1, il presente comma si applica altresì, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi i territori.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di un territorio ha nell'altro territorio non può essere in questo altro territorio meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro territorio che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad un territorio di accordare ai residenti dell'altro territorio le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai

propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 9, del comma 6 dell'articolo 11 o del comma 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di un territorio ad un residente dell'altro territorio sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo territorio.

4. Le imprese di un territorio, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro territorio, non sono assoggettate nel primo territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo territorio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.

6. Le disposizioni del presente articolo non limitano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'evasione fiscale.

Art. 25.

(Procedura amichevole)

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi i territori comportano o comporteranno nei suoi confronti un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti territori, sottoporre il proprio caso all'autorità competente del territorio di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel comma 1 dell'articolo 24, a quella del territorio di cui ha la nazionalità.

Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni successivi alla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, si adopererà per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro territorio, al fine di evitare una tassazione non conforme alla presente legge.

3. Le autorità competenti dei territori si adoperano per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente legge. Esse possono altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente legge.

4. Le autorità competenti dei territori possono comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei commi precedenti. Qualora risulti opportuno, per pervenire ad un accordo, le autorità possono comunicare opinioni oralmente; tale scambio potrà aver luogo attraverso una commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli stessi territori.

Art. 26.

(Scambio di informazioni)

1. Le autorità competenti dei territori si scambiano le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente legge o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto dei territori, delle loro suddivisioni amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla presente legge, nonché per prevenire l'evasione e l'evasione fiscale. Lo scambio di in-

formazioni non è limitato dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del comma 1 da un territorio sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto territorio, e sono comunicate soltanto alle persone od autorità, ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi, incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al comma 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone ovvero le autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad un territorio l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro territorio;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro territorio;

c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da un territorio in conformità al presente articolo, l'altro territorio utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro territorio. L'obbligo di cui al presente comma è soggetto alle limitazioni previste

dal comma 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad un territorio di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del comma 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che un territorio possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Art. 27.

(Rimborsi)

1. Le imposte riscosse in un territorio mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni contenute nella presente legge.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione del territorio tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale del territorio di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge.

3. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 28.

(Limitazione dei benefici)

1. Ferme restando le disposizioni della presente legge, un residente di un territorio non potrà beneficiare dall'altro territorio di riduzioni o esenzioni dalle imposte previste nella presente legge se lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o dell'esistenza di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.

2. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'evasione fiscali relativa alla limitazione delle spese ed altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di un territorio e imprese situate nell'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse è stato quello di ottenere i benefici ai sensi della presente legge, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.

3. Ferme restando le disposizioni della presente legge, ad un residente di un territorio il quale, in virtù delle disposizioni interne, non è assoggettato ad imposta o è assoggettato ad imposta ad aliquota ridotta in quel territorio sui redditi o sui *capital gain*, non viene concessa l'agevolazione della riduzione o dell'esenzione dall'imposta previste nella presente legge dall'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge.

Art. 29.

(Disposizioni diverse)

1. Con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera *b*), le disposizioni nella presente legge non hanno effetto sull'imposizione della *Land Value Increment Tax*.

2. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5, si interpretano in base al paragrafo 18 del Commentario all'articolo 5 del Modello di Convenzione Fiscale OCSE sul Reddito e sul Capitale del 2005.

3. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 7, per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.

4. Con riferimento all'articolo 19, il personale inviato all'estero per lavorare rispettivamente presso l'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia e l'Ufficio Italiano di Promozione economica, commerciale e culturale a Taipei, ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 27 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti dei territori di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la concessione di benefici fiscali previsti dalla presente legge.

6. Con riferimento agli articoli 30 e 31, l'espressione «somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio» designa tutte le somme maturate ed esigibili il, o successivamente al, 1° gennaio.

7. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della legislazione fiscale nazionale finalizzata alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Art. 30.

(Efficacia)

1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia dalla data di comunicazione con la quale l'Ufficio Italiano di Promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia si informano dell'avvenuta emanazione da parte dei rispettivi territori di analoghe disposizioni interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali:

a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia.

2. Le stesse disposizioni continuano ad avere efficacia fino a quando l'analoga disposizione è applicata in ciascun territorio. L'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia, comunicano alle rispettive amministrazioni fiscali le eventuali variazioni alle presenti disposizioni, notificando la modifica o la cessazione della loro applicazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dalla quale hanno effetto le disposizioni della presente legge. In tal caso, le presenti disposizioni cessano di avere efficacia:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o

successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

Art. 31.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate nell'importo di euro 384.000 annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.